

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3930/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 dicembre 1989**

**che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1755/89 della Commissione, del 20 giugno 1989, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine<sup>(3)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2891/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1989;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87<sup>(6)</sup>;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3% dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul

mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo<sup>(7)</sup>, ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1990, i prezzi limite come pure i prelievi previsti rispettivamente agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 279 del 28. 9. 1989, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(6)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1 che vi si trovano in libera circolazione,

l'applicazione dei prelievi contemplati ai paragrafi 1 e 2 è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	83,54	43,77	—
0103 92 11	71,05	37,23	—
0103 92 19	83,54	43,77	—
0203 11 10	108,64	56,92	—
0203 12 11	157,53	82,54	—
0203 12 19	121,68	63,76	—
0203 19 11	121,68	63,76	—
0203 19 13	176,00	92,22	—
0203 19 15	94,52	49,52	—
0203 19 55	176,00	92,22	—
0203 19 59	176,00	92,22	—
0203 21 10	108,64	56,92	—
0203 22 11	157,53	82,54	—
0203 22 19	121,68	63,76	—
0203 29 11	121,68	63,76	—
0203 29 13	176,00	92,22 <sup>(1)</sup>	—
0203 29 15	94,52	49,52	—
0203 29 55	176,00	92,22 <sup>(1)</sup>	—
0203 29 59	176,00	92,22	—
0206 30 21	131,45	68,88	7
0206 30 31	95,60	50,09	4
0206 41 91	131,45	68,88	7
0206 49 91	95,60	50,09	4
0209 00 11	43,46	22,77	—
0209 00 19	47,80	25,05	—
0209 00 30	26,07	13,66	—
0210 11 11	157,53	82,54 <sup>(1)</sup>	—
0210 11 19	121,68	63,76	—
0210 11 31	306,36	160,53	—
0210 11 39	241,18	126,37	—
0210 12 11	94,52	49,52 <sup>(1)</sup>	—
0210 12 19	157,53	82,54	—
0210 19 10	139,06	72,86	—
0210 19 20	152,10	79,69	—
0210 19 30	121,68	63,76	—
0210 19 40	176,00	92,22 <sup>(1)</sup>	—
0210 19 51	176,00	92,22	—
0210 19 59	176,00	92,22	—
0210 19 60	241,18	126,37	—
0210 19 70	303,11	158,82	—
0210 19 81	306,36	160,53	—
0210 19 89	306,36	160,53	—
0210 90 31	131,45	68,88	—
0210 90 39	95,60	50,09	—
1501 00 11	34,76	18,22	3
1501 00 19	34,76	18,22	—
1601 00 10	152,10	96,93	24
1601 00 91	255,30	166,16 <sup>(1)</sup>	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	173,82	110,25 <sup>(1)</sup>	—
1602 10 00	121,68	84,55	26
1602 20 90	141,23	95,27	25
1602 41 10	266,17	175,53	—
1602 42 10	222,71	142,58	—
1602 49 11	266,17	181,91	—
1602 49 13	222,71	149,38	—
1602 49 15	222,71	147,03 <sup>(1)</sup>	—
1602 49 19	146,66	93,13 <sup>(1)</sup>	—
1602 49 30	121,68	83,07	—
1602 49 50	72,79	59,23	—
1602 90 10	141,23	95,27	26
1602 90 51	146,66	93,13	—
1902 20 30	72,79	64,03	—

<sup>(1)</sup> Per tali prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, ripresi nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio (GU n. L 383 del 30. 12. 1989), il prelievo viene ridotto del 50 %, sempre all'interno dei limiti dei relativi importi fissi di cui all'allegato sopracitato.

*NB*: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1).